

Il 31 Marzo 2015 scatta l'ora della Fattura Elettronica

Dal 31 marzo 2015 tutte le amministrazioni pubbliche non possono effettuare pagamenti se non a seguito di trasmissione di fattura elettronica da parte dei propri fornitori. Quest'obbligo che lo scorso giugno era scattato per ministeri, agenzie fiscali e per gli enti nazionali di previdenza ed assistenza verrà così esteso a tutte le amministrazioni pubbliche con la conseguenza che tutte le aziende che intrattengono rapporti commerciali con esse, dovranno confrontarsi con le novità legate alla stesura e alla gestione di questo nuovo tipo di documento. Innanzitutto va chiarito che questo nuovo documento non costituisce un adempimento ulteriore rispetto alla tradizionale emissione di documenti rilevanti ai fini Iva ma solo una modalità di produzione e gestione diversa rispetto alla precedente. Anche per la fattura elettronica devono essere garantiti i requisiti di autenticità, integrità del

contenuto e leggibilità del documento dal momento della sua emissione fino al termine del periodo di conservazione. Per la fatturazione elettronica il legislatore ha inoltre individuato le regole tecniche necessarie all'individuazione del formato dei file contenenti le fatture, i dati da inserire nelle stesse e le modalità di trasmissione e ricezione delle fatture. È utile ricordare che il file contenente la fattura elettronica dovrà essere firmato digitalmente e che la stessa dovrà contenere, oltre ai dati che generalmente vengono riportati nel formato cartaceo, anche degli identificativi sul soggetto che la predispone e sull'ufficio dell'amministrazione che riceverà il documento. Quest'ultimo indice delle pubbliche amministrazione che identifica l'ufficio dell'ente deputato a ricevere la fattura deve obbligatoriamente essere acquisito dal fornitore.

Pienamente operativo lo split payment

La Legge di Stabilità, a decorrere dal 1° gennaio 2015, ha introdotto il meccanismo denominato "split payment" o, "scissione dei pagamenti".

In cosa consiste lo split payment - Trattasi di un particolare meccanismo che si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Pubbliche Amministrazioni. Il fornitore emette alla P.A. una normale fattura con l'indicazione dell'imponibile e dell'IVA e l'annotazione "scissione dei pagamenti". La P.A. pagherà, tuttavia, solo l'imponibile indicato in fattura, poiché provvederà lei stessa a versare all'erario l'IVA che, dunque, non verrà corrisposta al fornitore.

Quali sono le operazioni soggette allo split payment - La suddetta disciplina riguarda tutti gli acquisti (prestazioni di servizi e acquisti di beni) effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni : a) effettuate dall'Amministrazione Pubblica in ambito non commerciale, ossia nella sfera istituzionale (la P.A. fornirà il proprio CF); b) effettuate dall'Amministrazione Pubblica nell'esercizio di attività d'impresa (la P.A. fornirà la propria P. IVA), se tali operazioni non sono soggette all'inversione contabile.

Particolarità si registrano nel caso in cui il fornitore emetta alla P.A. una fattura soggetta a nuovo reverse charge (servizi di pulizie di edifici, completamento di edifici, installazione e manutenzione di impianti in edifici e vendita di bancali in legno usati).

Da quando decorre - La nuova disciplina si applica alle fatture emesse dal fornitore alla P.A. a decorrere dal 01/01/2015. Le fatture emesse nel 2014 e incassate nel 2015 non sono soggette a split payment. La P.A. versa l'IVA allo Stato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui ha pagato l'imponibile al fornitore.

Quali sono le PA interessate - L'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 1 del 09/01/2015, ha chiarito che la disposizione riguarda lo Stato ed i suoi organi; gli Enti Pubblici Territoriali; le camere di Commercio; gli Istituti Universitari; le Asl/Uls gli Enti Ospedalieri; l'INPS. L'Agenzia delle Entrate fa presente che se in relazione a taluni enti, dovessero permanere dei dubbi sull'applicabilità del meccanismo della scissione dei pagamenti, l'operatore interessato potrà inoltrare specifica istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate.

Rapporti tra Split payment e nuovi reverse charge - Come prima detto, a decorrere dal 01/01/2015 le due (diverse) norme sono in vigore. Il reverse charge consiste, nei casi previsti, nell'emettere una fattura senza evidenziazione dell'IVA e indicando operazione "soggetta a inversione contabile". Il fornitore dunque non incassa l'IVA che per questo non viene spostata in fattura e il cliente (per quel che riguarda questa informativa la P.A.) integra con l'IVA la fattura ricevuta e fa una doppia annotazione acquisti/vendite annullando di fatto il credito/debito di IVA.

IVS - Contributi per l'anno 2015

Come ogni anno, l'INPS ha comunicato: a) le aliquote contributive; b) i minimali; c) i massimali per il 2015 per gli artigiani ed esercenti attività commerciali e gli iscritti alla Gestione Separata INPS. Artigiani ed esercenti attività commerciali- Come precisato anche dall'INPS una recente disposizione ha previsto, a partire dal 2012, un incremento delle aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche IVS. Per il 2015 tale aumento è fissato in 0,45 punti percentuali, quindi le aliquote contributive sono pari alla misura del: a) 22,65% per gli artigiani; b) 22,74% per i commercianti. Anche per il 2015, continuano ad applicarsi: a) le disposizioni relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli iscritti all'IVS con più di 65 anni, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto; b) le agevolazioni per i coadiuvanti e coadiutori di età inferiore a 21 anni. Per tali soggetti le aliquote risultano pari al 19,65% (artigiani) e 19,74% (commercianti). Per tutti gli iscritti è dovuto, inoltre, un contributo per le prestazioni di maternità nella misura di 0,62 euro mensili. Base imponibile - Il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti: a) è calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza); b) è rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso

anno al quale il contributo si riferisce. Per il 2015, il reddito minimo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo annuo IVS dovuto è pari a € 15.548,00. Tale valore è stato ottenuto moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore al 1° gennaio 2015 (€ 47,68) ed aggiungendo al prodotto l'importo di € 671,39. Per l'anno 2015 il massimale di reddito imponibile annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a € 76.872,00. Il reddito imponibile massimo sul quale calcolare i contributi dovuti è pari al tetto della retribuzione annua pensionabile per i lavoratori dipendenti, che per l'anno 2015 ammonta a € 46.123,00, aumentato di un importo pari ai 2/3: $[46.123,00 + (46.123,00 \times 2/3)] = € 76.871,66$ (arrotondato a € 76.872,00). Si ricorda che agli artigiani e commercianti non verrà inviato il prospetto dei contributi dovuti con i dati utili per la compilazione del Mod. F24: tali informazioni possono essere prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l'apposita opzione contenuta nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, "Dati del mod. F24". Attraverso tale opzione è, inoltre, possibile visualizzare e stampare il modello da utilizzare per effettuare il versamento.

Compensazione del credito IVA

Dal 1 gennaio 2015, è possibile procedere con la compensazione (con altri tributi e contributi) del credito Iva annuale maturato nel 2014, prestando però adeguata attenzione alle regole previste in materia. Più precisamente, il credito IVA annuale, fino all'ammontare di 5.000,00 euro, può essere utilizzato in compensazione dal 1° gennaio 2015, nel modello F24, senza attendere la presentazione della dichiarazione annuale dal quale emerge. Una volta raggiunto il predetto limite, ogni ulteriore compensazione: i) può avvenire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale; ii) deve essere effettuata solo tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

I contribuenti interessati ad utilizzare in compensazione il credito IVA per importi che eccedono € 5.000 possono: a) presentare la dichiarazione annuale in forma autonoma a decorrere dall' 1° Febbraio 2015 e attendere il giorno 16 marzo 2015 per utilizzare il credito emergente in compensazione; b) presentare la dichiarazione IVA con il modello UNICO 2015, entro il 30 settembre 2015, fermo restando l'obbligo di dover attendere la presentazione della stessa, prima di poter utilizzare in compensazione il credito IVA per l'importo che eccede € 5.000,0.

Ferie: maturazione, fruizione e contribuzione Inps

Entro il 30 giugno dovranno essere godute le ferie del 2013, entro il 16 agosto dovranno essere pagati i contributi sulle eventuali ferie del 2013 non ancora godute.

La disciplina delle ferie ha subito negli ultimi anni diversi ritocchi, che hanno costretto le aziende a seguire la materia con molta più attenzione. Di questa complessa normativa diamo ora un breve riscontro al fine di agevolare le aziende clienti nella loro gestione.

Il diritto alle ferie è un diritto irrinunciabile sancito dalla Costituzione e dal Codice civile finalizzato al recupero delle energie psicofisiche spese nella prestazione lavorativa.

La legge disciplina la maturazione, la durata minima, i termini di fruizione delle ferie.

MATURAZIONE

La maturazione delle ferie è legata alla effettiva prestazione lavorativa, esse infatti maturano in un periodo di dodici mesi di prestazione lavorativa. Modalità e conteggio dei mesi vengono regolarmente da ogni singolo contratto collettivo nazionale.

DURATA

La durata minima prevista per legge è pari a quattro settimane per anno di servizio, pari a un periodo consecutivo di 28 giorni di calendario (7 giorni x 4 settimane). I contratti collettivi possono regolamentare diverse durate e diversi criteri di calcolo.

FRUIZIONE

Essendo un diritto irrinunciabile, la fruizione delle stesse non può essere sostituita con il pagamento di una indennità sostitutiva.

Salvo diverse regolamentazioni collettive, il periodo minimo di ferie annuali va goduto:

per almeno 2 settimane nel corso del periodo di maturazione

per le restanti due settimane, entro i 18 mesi successivi il termine dell'anno di maturazione, salvo termini più ampi previsti dalla contrattazione nazionale

CONTRIBUTI SULLE FERIE NON GODUTE

L'Inps ha stabilito che il termine legale o contrattuale previsto per la fruizione delle ferie, diventa anche il termine entro cui versare i contributi. L'Inps definisce la scadenza dell'obbligo contributivo il 18° mese

successivo il termine dell'anno solare di riferimento, salvo diverse previsioni contrattuali. Pagati i contributi sulle ferie pregresse, il godimento delle stesse in epoca successiva, autorizza il datore di lavoro a recuperare i contributi versati in precedenza.

SANZIONI

Per non aver concesso un periodo di ferie pari almeno a due settimane nel corso dell'anno di maturazione:

- € 100,00 - € 600,00 (per ogni lavoratore e per ciascun periodo di violazione)

- € 400,00 - € 1.500,00 (se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori, ovvero si è verificata in almeno due anni)

- € 800,00 - € 4.500,00 (se la violazione riguarda più di 10 lavoratori oppure si è verificata in almeno quattro anni)

importante

Con la presente informativa rendiamo noto ai clienti del servizio paghe che l'ufficio stesso imputerà il godimento mensile delle ferie comunicateci esclusivamente al residuo ferie riferito alle annualità più vecchie, seguendo un criterio prudenziale suggerito dal Ministero del Lavoro.

Qualora, contrariamente alla prassi di cui sopra, i signori clienti volessero imputare le ferie godute in un determinato mese all'anno in corso di maturazione o a diversa annualità, dovranno comunicare inequivocabilmente all'ufficio tale intenzione.

A partire dall'anno in corso, l'assoggettamento a contribuzione Inps del valore delle ferie maturate e non godute dovrà essere gestito direttamente dalle aziende clienti.

I datori di lavoro che avessero ancora avanzi di ferie riferiti a vecchie annualità, sono tenuti a comunicare a SIU il numero di giornate di ferie relative su cui versare la contribuzione, in mancanza, la scrivente non predisporrà alcun versamento contributivo aggiuntivo a questo titolo.

Entro il 30 giugno di ogni anno, compreso quello in corso, i signori clienti dovranno comunicare per iscritto il numero esatto di ferie residue su cui versare i contributi; per l'anno in corso: ferie anno 2013